



*Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili*

**DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E
LA MOBILITA' PUBBLICA SOSTENIBILE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 recante il “riparto delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinato a interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali nonché delle risorse disponibili di cui al Decreto del Ministro del 29 aprile 2020, n. 182” che è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 19/10/2021 n. 2866;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364;

VISTO il D.D n. 342 del 26/11/2021 con cui è stato autorizzato l'impegno delle risorse ripartite con il citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364;

VISTA la nota prot. n. 167797 del 28/03/2022 – assunta al prot. n. 2369 del 29/03/2022 – con cui la Regione Campania rappresenta che il soggetto attuatore soc. Ente Autonomo Volturno, individuato con la relativa DGR n. 495 del 10.11.2021, ha proposto una rimodulazione dell'intervento “Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM – SMCV - tratta SMCV - Capua con Eliminazione n.7 PP.LL.” previsto dall'allegato 2 del decreto del 23 settembre 2021, n. 364 a “Intera Rete EAV - Soppressione PP.LL.”, evidenziando che essa garantirebbe gli obiettivi fissati dal decreto del 23 settembre 2021, n. 364 e comunque il rispetto delle stringenti tempistiche per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la relazione allegata alla citata nota prot. n. 167797 del 28/03/2022 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364;

CONSIDERATO che l'intervento proposto dalla Regione Campania con la citata nota prot. n. 167797 del 28/03/2022 è invariante dal punto di vista finanziario con quello originariamente previsto ed è compatibile con le finalità previste dal programma a cui attiene l'intervento inizialmente previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364;

RITENUTO pertanto, a seguito dell'istruttoria svolta, di accogliere la suddetta richiesta di rimodulazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364, le modalità di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti dai relativi Allegati 1 e 2.
2. Il presente decreto attua la "Rimodulazione degli interventi ammessi a finanziamento" in funzione delle richieste pervenute ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 23 settembre 2021, n.364.

ARTICOLO 2

(Durata delle procedure di erogazione)

1. Le procedure di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e i singoli beneficiari relativamente agli interventi previsti dall'allegato 1 e 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 e di eventuali ulteriori rimodulazioni ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.
2. I rapporti finanziari di cui al comma 1 si intendono, comunque, conclusi qualora, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento degli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2023.
3. La conclusione dei rapporti finanziari di cui al comma 2 del presente articolo sarà limitata ai soli interventi o lotti funzionali per i quali il rispettivo beneficiario non avrà stipulato l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini previsti.

ARTICOLO 3

(Contributo statale)

1. La quota annua complessiva delle risorse ripartite in annualità nell'allegato 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 non

- può superare il limite massimo di spesa fissato nel citato allegato 3, fatta salva l'ipotesi di rimodulazione delle assegnazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Ciascun beneficiario provvede a trasferire le risorse di cui sopra al soggetto attuatore con le modalità indicate al successivo articolo 10.
 3. Negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 sono riportati gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi costituenti il Piano operativo di investimento per ogni beneficiario.

ARTICOLO 4 **(Referente del Procedimento)**

1. Ciascun beneficiario comunica al Ministero, utilizzando lo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto, entro 30 giorni dalla registrazione del presente decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per la totalità degli interventi di propria competenza, di cui all'allegato 1 e 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 e del Responsabile unico del Procedimento relativo agli interventi di propria competenza.

ARTICOLO 5 **(Tempi di attuazione)**

1. Ciascun beneficiario, per quanto di competenza, invia entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto, la scheda di ogni intervento di propria competenza prevista dall'allegato 2 del presente decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili insieme al relativo quadro economico ed al cronoprogramma.
2. Il cronoprogramma di cui al comma precedente deve evidenziare le seguenti voci, ove ricorrano:
 - a. Progetto definitivo (verificato e validato);
 - b. Avvio espletamento procedure di affidamento dei lavori o forniture;
 - c. Affidamento dei lavori o delle forniture (OGV);
 - d. Progetto esecutivo (verificato e validato);
 - e. Inizio e fine lavori o acquisizione forniture;
 - f. Pre-esercizio e collaudo;
 - g. Apertura all'esercizio o immissione in servizio;
3. Ciascun beneficiario, per quanto di competenza, è obbligato ad assumere, entro il termine previsto dall'art.4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi indicati nell'allegato 1 e 2 del citato decreto 364, pena la revoca delle relative risorse ai sensi del medesimo art. 4.
4. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte del beneficiario o del soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi indicati nell'allegato 1 e 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 ovvero di una dichiarazione di realizzazione mediante una società *in house* dei medesimi interventi.

5. Nel caso di accordi quadro come atto negoziale di cui al comma precedente si intende la stipula del contratto applicativo.
6. Ciascun beneficiario ha l'obbligo di completare, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, gli interventi nel rispetto della data prevista per l'esecuzione dei lavori dal cronoprogramma che sarà comunicato con le modalità previste dal precedente comma 1.
7. La verifica del rispetto del termine relativo all'obbligazione giuridicamente vincolante avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG.

ARTICOLO 6

(Verifica dei progetti)

1. Ciascun beneficiario, ai fini dell'erogazione della parte del contributo di cui all'articolo 9 comma 1 lettera b), trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione.
2. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'approvazione dell'ente territoriale competente.
3. L'ente beneficiario è tenuto, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA) fornendo un'apposita dichiarazione in merito da parte del Responsabile Unico del procedimento, a corredo del progetto definitivo inviato.
4. I progetti definitivi saranno oggetto di esame da parte della Direzione Generale per il Trasporto pubblico locale, regionale e la mobilità pubblica sostenibile al solo fine di verificare la congruità tecnico-economica dell'intervento, anche avvalendosi del parere del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto di impianti fissi di cui al decreto legge n.179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012.
5. Ciascun beneficiario, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 (dove applicabili) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario al Ministero corredate da dichiarazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato articolo 149.

ARTICOLO 7

(Verifiche)

1. Il Ministero può effettuare, anche avvalendosi di altri Enti o strutture, verifiche “in loco” a campione sull’adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari.
2. Per l’espletamento delle suddette verifiche il beneficiario o l’eventuale soggetto attuatore, assicura tutta l’assistenza necessaria.
3. Tali verifiche non esimono comunque il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 8

(Collaudo)

1. Il collaudo degli interventi di cui all’allegato 1 e 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il beneficiario comunicherà l’avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l’intervento previsto dall’allegato 1 o 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364 è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell’applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero.

ARTICOLO 9

(Erogazioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all’articolo 3 è erogato al beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di istanza del beneficiario da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile corredata dalla documentazione contabile probatoria dell’avanzamento dei lavori, con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione del 10% dei contributi assegnati, ad avvenuta registrazione del presente da parte dei competenti organi di controllo, a seguito di una istanza presentata dai beneficiari e redatta secondo l’allegato 3 al presente decreto (riportando i CUP di ciascun intervento ammesso a contributo e gli estremi del conto di tesoreria sul quale effettuare i versamenti);
 - b) pagamento di ulteriore 10%, pari all’anticipazione ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla sottoscrizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante ed in seguito alle valutazioni di congruità tecnico-economica dei progetti di cui al precedente articolo 6;
 - c) pagamenti intermedi per lavori sino al 75% delle spese complessive;
 - d) saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell’intervento.
2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a pena nullità dell’atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell’art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n.3.
3. I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza del 75% dell’importo complessivamente assegnato per l’intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell’importo

medesimo ed in modo da consentire al beneficiario di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 20%, al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

4. Il beneficiario è obbligato ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.
5. Il beneficiario s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli in applicazione del presente decreto, relativamente agli interventi per i quali non sia stata assunta, entro il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364, l'obbligazione giuridicamente vincolante.
6. La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dal beneficiario entro 90 giorni dalla scadenza del termine medesimo.
7. Sono considerate ammissibili le spese:
 - assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
 - effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - pertinenti ed imputabili con certezza esclusivamente all'intervento finanziato.
8. Il beneficiario si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

ARTICOLO 10

(Rapporti tra il beneficiario e il soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il beneficiario e il soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma previsto nelle schede degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Il beneficiario si impegna ad assicurare all'eventuale soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 9.

ARTICOLO 11

(Economie)

1. Per le economie si rimanda all'articolo 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364.

ARTICOLO 12

(Monitoraggio degli interventi)

1. Come previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 23 settembre 2021, n. 364, il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi

del decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 229, ed è effettuato dal soggetto attuatore ovvero dal titolare del CUP. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione degli interventi, o individuano i soggetti attuatori degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020.

2. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, regionale e la mobilità pubblica sostenibile utilizzerà i sistemi informativi di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 229 per effettuare il monitoraggio di competenza degli interventi oggetto del presente decreto.

ARTICOLO 13

(Rimodulazione degli interventi ammessi a finanziamento)

1. L'intervento della Regione Campania, "Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM- SMCV - tratta SMCV - Capua con Eliminazione n. 7 PP.LL", finanziato per € mln 30 e previsto dall' allegato 2 del decreto ministeriale del 23 settembre 2021, n. 364, è sostituito dall'intervento "Soppressione PP.LL rete ferroviaria EAV";
2. L'allegato 4 del presente decreto aggiorna e sostituisce l'allegato 2 del decreto ministeriale del 23 settembre 2021, n. 364.

ARTICOLO 14

(Efficacia)

1. Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di Controllo e della pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Mautone)

All. 1 – Comunicazione estremi del Referente del Procedimento e del RUP

All. 2 – Scheda intervento

All. 3 – Istanza per la richiesta dell'anticipazione

All. 4 – Allegato 2 DM 364/2021_REV.2